

Proc. n. 231 /2020 RGAC.



CORTE D'APPELLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:

- 1) dr.ssa **Patrizia MORABITO** **Presidente relatore**
- 2) dr.ssa **Marialuisa CRUCITTI** **Consigliera**
- 3) dr. **Natalino SAPONE** **Consigliere**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.231/2020R.G., vertente

TRA

1.
rappresentata e difesa dall'avv. **PELLEGRINO** li ed elettivamente domiciliata, presso il suo Studio sito **Reggio Calabria, PELEGRINO**

APPELLANTE

CONTRO

rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parisi ed elettivamente domiciliato,

PEC antonino.parisi@coapalmi.legalmail.it;

APPELLATO

Con l'intervento del **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria** –

Oggetto: Impugnazione della Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal giudice del Tribunale di Reggio Calabria il 27.04.2020 nel proc. n. RGAC 2492/2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



ia, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.06.2018 adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna di alla rifusione del 70% delle spese straordinarie sostenute ed anticipate dalla i durante la separazione in favore e nell'esclusivo interesse dei figli : nel periodo compreso dal dicembre 2010 alla data di presentazione del ricorso e per l'effetto, richiedeva la condanna dello : a rifondere alla la complessiva somma di € 25.164,28 – (pari al 70 % delle spese complessivamente anticipate dalla : , di € 35.948,98).

Esponendo che:

- aveva proposto ricorso per separazione giudiziale dal coniuge in data 18.6.2010 al Tribunale di Palmi, poi trasferito a Reggio Calabria per competenza territoriale;
- con provvedimento in corso di quella causa già nel 2012 il GI aveva disposto che *“le spese straordinarie necessarie o previamente concordate fossero poste a carico per il 70% in capo al dr e per il 30% in capo alla sig .”*
- la causa di separazione si era conclusa con **sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 58/2018** pubblicata il 12.01.2018 che, oltre a dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi , poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie, mediante pagamento diretto da parte di Poste Italiane s.p.a. da versare a l _____ , trattenendo la somma dalla retribuzione mensile di _____ .

Tuttavia lamentava che il resistente, a far data dall'avvio della domanda giudiziale di separazione e fino alla presentazione del ricorso del 2018 non aveva mai inteso corrispondere la sua quota parte relativamente alle spese straordinarie in favore dei figli nonostante le ripetute richieste di contribuzione e la documentazione relativa ai giustificativi di spesa da lei effettuati.

Aggiungeva di avere sempre – con varie raccomandate anche interruttive dei termini prescrizionali – chiesto all'obbligato il pagamento di tali spese, sentendosi costantemente e genericamente opporre non già un dissenso rispetto alle spese, ma soltanto *“l'assenza di previa concertazione”*; e che del resto le spese erano state affrontate per garantire ai figli una crescita armoniosa, nonostante il disagio subito per la separazione dei genitori.

Ribadiva la congruità delle spese , oltretutto – nonostante fossero denominate come straordinarie-- rientranti tra quelle necessarie per la quotidianità, tali da costituire esborsi imprescindibili (mediche, scolastiche/universitarie; pratica sportiva) oppure per iscrizioni a scuole di inglese o partecipazione a viaggi d'istruzione, per i quali non era configurabile un obbligo di preventiva concertazione perché rientravano nell'interesse dei figli.



Quantificava in euro 35.948,98 il totale delle spese straordinarie affrontate nel periodo compreso tra il dicembre 2010 e la data del ricorso (dep. il 21.6.2018), elencandole puntualmente per ogni anno di riferimento, determinando in euro **25.164,98 la quota pari al 70%**, al cui pagamento chiedeva condannarsi

In primo grado si era costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, poiché il resistente abitava in Palmi, e quindi era quel Tribunale a dover essere adito. Eccepiva altresì la improcedibilità della domanda per mancata negoziazione assistita; nel merito lamentava che le spese avrebbero dovuto essere previamente concordate, così come era stato previsto; lamentava che la controparte aveva invece avviato plurime azioni per recuperarle in "tranches" (la prima relativa alle spese sostenute dal 2006 al 2009, la seconda relativa alle spese sostenute dal 2010 al Giugno 2012 e la terza relativa alle spese successive all'ordinanza del Giugno 2012). Assumeva che se l'istante, che sosteneva di non avere reddito proprio, aveva potuto anticipare le spese straordinarie, evidentemente aveva risorse cui attingere. Eccepiva la prescrizione e comunque la compensazione con spese che affermava di avere affrontato nell'interesse dei figli, in particolare ingenti esborsi per ristrutturare l'abitazione di loro proprietà, oltre spese per scuola calcio, scuola d'inglese, visite mediche, viaggi d'istruzione, piscina, comunione, abbonamenti stadio Reggina, corsi scuola per i figli (portati dal doc n 9) e ammonranti ad euro 8.815,36. In ultimo contestava "tutte le spese documentate dalla ricorrente in quanto non afferenti a spese necessarie e/o comunque a spese che siano state preventivamente concordate tra i coniugi".

Il Tribunale di Reggio Calabria in data 27.04.2020 emetteva **ordinanza ex art 702 bis cpc di accoglimento parziale** delle pretese della ricorrente, riconoscendo solo le spese straordinarie, valutate secondo il protocollo del Tribunale, e posteriori alla data della sentenza di separazione 2018, per un importo di euro 1.049,90, rigettando per il resto e compensando le spese di lite.

La proposta appello con citazione iscritta a ruolo lamentando *"carenza e/o errore motivazionale, erronea o omessa valutazione di fatto decisivo ai fini della controversia in merito alla decorrenza delle spese straordinarie"*.

Ha infatti dedotto l'errore del giudice che non aveva minimamente motivato l'affermazione che di fatto negava il diritto dell'istante; e poi aveva sostenuto che la ripetizione delle somme versate non sarebbe stata dovuta in ragione dell'antioriorità rispetto alla sentenza di separazione; pronuncia questa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. da ultimo ord. 10787/2017 e 10788 del 2018).

Ribadendo di avere diritto al rimborso di quanto anticipato e sborsato dalla domanda di separazione del 2010 o quantomeno dal 2012; affermando la conformità delle spese *"ai parametri stabiliti dal*



Protocollo in materia approntato del Tribunale di Reggio di Calabria". evidenziando che la condotta della controparte era finalizzata a sottrarsi al pagamento, circostanza peraltro confessata stragiudizialmente, ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata ordinanza di: "a) riconoscere la decorrenza delle spese straordinarie effettuate dalla signora l : dalla domanda e non dalla sentenza di separazione. b) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio".

La data della prima udienza, fissata nell'atto di citazione al 30.10.2020, è stata poi rifissata dal Presidente della Sezione al **23.11.2020, con un decreto che qualificava l'atto come ricorso, e assegnava termine per notificare fino al 23.10.2020.**

Con **comparsa di risposta del 28.10.2020** si è costituito in appello e ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio, posto che nel corso del primo grado la aveva dichiarato di voler rinunciare (all'azione o agli atti),. Lamentava che pur avendo accettato la rinuncia, tuttavia di ciò non era stata fatta alcuna menzione dell'ordinanza conclusiva; circostanza che si intendeva sottoporre alla Corte per ottenere una pronuncia , pur "senza dovere essere gravati di proporre appello incidentale".

Ha richiamato i numerosi procedimenti di cognizione ed esecuzione avviati dalla per ottenere i pagamenti dallo , tutti conclusisi con il rigetto delle domande, con accoglimento di opposizione a precetto e sospensione di esecuzioni.

Ribadiva nel merito non essere dovute le somme richieste, sia perché riguardanti spese non qualificabili come "straordinarie" ma ricomprese nell'assegno di mantenimento; sia perché le spese ante 2018 non potevano essere qualificate come straordinarie ed urgenti nell'interesse dei figli, ma "evidentemente ludiche e comunque non urgenti" , che avrebbero dovuto essere oggetto di concertazione, proprio in virtù del titolo oggi azionato dalla oltre che dal principio dell'affidamento condiviso, altrimenti precluso al genitore non affidatario, relegato solo ed esclusivamente a soggetto pagatore. In realtà dichiarava che "agli atti non vi sono spese che la : ha documentato di aver preventivamente richiesto allo : che possano rientrare nel novero delle spese straordinarie, sia alla luce della giurisprudenza in materia, sia alla luce del Protocollo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. E, soprattutto, non vi sono spese che possano dirsi "previamente concordate" per come richiesto dal titolo che la tenta maldestramente di azionare."

Ha concluso perché l'adita Corte "rigettasse l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori, CPA e IVA come per legge".

La causa con ordinanza del 11.09.2023 è stata assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuto correttamente instaurato l'appello con citazione, posto che l'ordinanza ex art 702 bis cpc – emessa in data **27.04.2020** all'esito del processo di primo grado - deve essere impugnata entro i 30 gg dalla sua comunicazione secondo le regole del rito ordinario, che prevedono che l'appello si proponga con atto di citazione (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020). I termini sono stati rispettati, poiché l'appello è stato notificato a _____ a ed iscritto a ruolo il giorno **8.5.2020 (entro i 30 gg dall'ordinanza appellata)**

L'ordinanza impugnata non ha affatto affrontato esplicitamente nessuna delle eccezioni preliminari avanzate dallo _____ (incompetenza per territorio ed improcedibilità per mancata negoziazione assistita). Queste devono intendersi implicitamente respinte, avendo il Tribunale affrontato il merito, e poiché nessuna impugnazione è intervenuta sul punto, la questione è sottratta alla cognizione della Corte.

Invece l'appellato _____ ha evidenziato che il processo **si sarebbe dovuto ritenere estinto per la rinuncia** – agli atti e/o all'azione – che si leggeva nel documento depositato dal difensore della _____ in vista della udienza del 19.11.2019, e comunicato a mezzo posta certificata all'avvocato della controparte. Ricordava l'appellato che a tale espressa rinuncia era seguita l'accettazione del resistente, con atto depositato il 9.12.2019, in vista della udienza del 10.12.2019; ma di ciò non era stato tenuto alcun conto dal Tribunale, che non aveva fatto cenno alla questione.

A tal proposito nell'atto di appello _____ riteneva di dovere investire la Corte della questione posta dalla rinuncia **“..chiedendo espressamente una pronuncia in merito senza essere gravati della necessità di incardinare un appello incidentale”**.

E' evidente che compete al giudice interpretare la domanda e la difesa, in considerazione del contenuto sostanziale delle richieste.

Benché l'appellato abbia affermato di non ritenere di dovere investire la Corte da un appello incidentale, la **contestuale richiesta espressa di una pronuncia di merito** sull'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia, **qualifica la richiesta come appello incidentale**, indipendentemente dall'intenzione o consapevolezza dell'appellato di averlo proposto.

L'appello incidentale deve qualificarsi **tardivo ex art 334 cpc** (perché l'esigenza di proporlo nasce dalla proposizione dell'appello principale, che chiede la condanna di _____ a _____ ad una somma ben superiore a quella riconosciuta dall'appellata ordinanza, laddove il ricorrente si era acquietato al riconoscimento della limitata somma di euro 1.049, che aveva anche corrisposto alla controparte), **ma ammissibile**, in quanto proposto **con comparsa depositata più di 20 giorni prima** della data di



prima udienza fissata con il decreto che ha qualificato come “ricorso” la citazione in appello, di fatto fissando nuova prima udienza, rispetto alla quale verificare la tempestività della difesa dell'appellato.

L'appello incidentale è fondato, risultando effettivamente formulata dalla [redacted] già in primo grado **una rinuncia** che per le modalità con cui è stata formulata deve intendersi come rinuncia all'azione, ovvero al diritto posto a fondamento dell'originario ricorso (*il rimborso del 70% delle spese straordinarie affrontate per i figli [redacted] fino al 2018, data di deposito della sentenza che ha definito il processo di separazione giudiziale*). Infatti, con deposito effettuato **il 18.11.2019** l'avv.

[redacted] difensore in prime cure della [redacted], ha depositato una missiva sottoscritta dalla sua cliente ed indirizzata all'avv Parisi (difensore di [redacted]), nella quale la parte, dicendosi “stanca” del contenzioso cui il coniuge aveva costretto lei e i figli per ottenere le somme dovute ai ragazzi, **concludeva invitandolo a liquidare le spese direttamente ai figli, mentre lei vi rinunciava.**

L'espressione rivolta al giudice era testualmente **“liquidi le spese che riterrà opportuno a loro [i figli] direttamente, la madre le rinuncia tutte”**. La missiva è stata inviata tramite posta certificata all'avv Parisi, dall'avv [redacted] che qualificava lo scritto della propria cliente come **“rinuncia all'azione”**.

I termini usati dalla ricorrente in una missiva indirizzata all'avvocato di controparte, nella quale dichiara di **“rinunziare”** al rimborso delle spese che costituiva l'oggetto della domanda, deve qualificarsi come rinuncia alla domanda e, quindi, all'azione (Cass Sez. 3 - , **Sentenza n. 33761 del 19/12/2019** “*La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione*”). La rinuncia all'azione non richiede accettazione della controparte, e tale appare la rinuncia alle spese oggetto di causa (quindi al diritto di riscuoterle, e non alla sola causa) formulata dalla [redacted], qualificata come rinuncia all'azione anche dal difensore nella missiva di accompagnamento prodotta.

In ogni caso, pur ove si volesse ritenere che si tratti di mera rinuncia agli atti, questa risulta accettata dalla controparte, che con nota depositata il 9.12.2019 (in vista dell'udienza del 10.12.2019) ha espressamente così concluso, richiamando i comma 1 e 4 dell'art 306 cpc.

La rinuncia (alla domanda o agli atti) deve ritenersi non più revocabile una volta portata a conoscenza della controparte, non potendosi assoggettare l'efficacia di un atto così impegnativo - né le conseguenze processuali di esso - ai mutevoli umori della parte che lo deposita, né a cambiamenti di idee successivi. Quindi non avrebbe potuto vanificare la rinuncia l'atto successivo depositato dalla



difesa della in data 9.12.2019, con il quale si richiamava l'originaria domanda, senza fare cenno alla già formalizzata rinuncia

La conseguenza è che l'**appello incidentale è fondato**, poiché la domanda doveva dichiararsi **rinunciata con condanna alle spese della rinunciante** (trattandosi nella sostanza di una pronuncia di rigetto- **Cass Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004** *“La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”*).

L'ordinanza impugnata, che ha omesso di considerare tale fondamentale questione, esaminando la domanda nel merito, deve interamente riformarsi in accoglimento dell'appello incidentale che ha chiesto valutarsi proprio questa censura. Ne resta assorbito – ed è sostanzialmente del tutto infondato- l'appello principale che, a fronte dell'erronea ordinanza, e nonostante la rinuncia già depositata, insiste nel chiedere un riconoscimento di somme maggiori.

Solo per completezza di disamina occorre peraltro evidenziare che l'assenza nel ricorso di ogni specificazione riguardante le spese oggetto di domanda (non sono state mai indicate, perché sono state richieste solo somme complessive), e l'omesso deposito del fascicolo cartaceo di primo grado dell'appellante, contenente la documentazione posta a fondamento della domanda (come da indice in calce al fascicolo) impedisce di conoscere per quali spese abbia agito la

Tale circostanza, unita al tenore (assolutamente generico) dell'ordinanza appellata, non consentirebbe né di conoscere e ritenere provati gli esborsi, né di approfondire le contestazioni nel merito avanzate da prima fra tutte la natura e finalità delle spese, l'entità di esse, l'effettiva riconducibilità alle spese straordinarie oggetto del provvedimento emesso nel processo di separazione dei coniugi. Il fascicolo cartaceo prodotto in primo grado e non versato nell'appello, né in modalità cartacea né in copia telematica, e comunque non disponibile in atti, non può essere esaminato, non ricorrendo neppure alcuna ipotesi di idonea allegazione, ovvero conoscibilità indiretta della produzione secondo la ricostruzione fornita da **Cass Sez Unite sent n 4835 del 16.2.2023**

L'esito della lite impone la **condanna della alle spese del primo grado (conseguenti alla rinuncia)** che si liquidano sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, in ragione del valore della causa (compreso nella fascia tra 5.201 e 26.000 euro), e dei valori minimi - in ragione della pronuncia sulla rinuncia senza entrare nel merito - per un totale di **euro 2.540,00**, (di cui per fase di studio della controversia € 460,00; fase introduttiva del giudizio € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00; fase decisionale € 851,00).



La soccombenza rispetto all'appello comporta altresì la condanna della _____ alle spese del presente grado, che si liquidano, sempre nei minimi, per euro **2.906,00** (di cui fase di studio della controversia € 567,00, fase introduttiva del giudizio _____ € 461,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 922,00; fase decisionale € 956,00)

Alle spese vanno aggiunte IVA e CPA come per legge, nonché spese forfetarie come per legge.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater D.Legisl 115/2002, attesta di avere emesso una sentenza di totale rigetto dell'appello principale

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da l _____ nei confronti di _____, avverso l' ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 27.04.2020 nel procedimento RGAC 2492/2018, così provvede:

1. _____ in accoglimento dell'appello incidentale di _____ ed in totale riforma dell'appellata ordinanza, dichiara rinunciata in primo grado la domanda di _____ e cessata la materia del contendere;
2. _____ respinge interamente per l'effetto l'appello principale;
3. _____ pone le spese di entrambi i gradi a carico di _____, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, per euro 2.540,00, per il primo grado e di euro 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese forfetarie come per legge.
4. _____ ai sensi dell'art 13 comma 1 quater D.Legisl 115/2002, attesta di avere emesso una sentenza di totale rigetto dell'appello principale

Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 26.01.2024

La Presidente estensore

Dr.ssa Patrizia Morabito

